

Condizioni generali di acquisto di beni e servizi e complessi integrati di beni e servizi**1 Principi generali**

Le seguenti condizioni di acquisto sono le uniche che disciplinano gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da DELL'ORTO S.p.A. o da una delle altre Società italiane facenti parte del Gruppo Dell'Orto (di seguito DO).

Qualsiasi modifica e aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita del Fornitore, diversa in tutto o in parte dalle presenti condizioni di acquisto, sarà valida soltanto nel caso di specifica accettazione scritta di DO. Diversamente, prevarranno tra le parti le presenti condizioni di acquisto.

2 Ordini e loro modifiche

2.1 Ordini, contratti e richieste di consegna o di fornitura, così come modifiche o aggiunte agli stessi, dovranno essere tassativamente formulati per iscritto.

2.2 La validità di eventuali accordi verbali, incluse modifiche e integrazioni alle presenti condizioni di acquisto, è subordinata alla tassativa conferma scritta da parte di DO.

2.3 Saranno considerate conferme scritte anche le comunicazioni pervenute tramite fax o per via telematica.

2.4 La redazione di preventivi non darà luogo a compensi di nessun genere a favore del Fornitore, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.

2.5 Ove il Fornitore non accetti, ovvero non confermi, l'ordine in forma scritta entro 2 (due) settimane di calendario dalla sua ricezione, DO avrà il diritto di annullarlo e revocarlo, salvo il suo pieno diritto ad ottenere l'integrale risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, sia contrattuali che extracontrattuali, conseguenti alla mancata tempestiva accettazione e/o conferma dell'ordine da parte del Fornitore.

2.6 Le richieste di consegna e/o di fornitura da parte di DO riferite a contratti quadro sono vincolanti per il Fornitore se non rifiutate da quest'ultimo entro 2 (due) giorni lavorativi dalla loro data di ricezione.

2.7 La procedura "Qualità forniture" PQ 4.2 di DO, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare, costituisce parte integrante delle presenti Condizioni Generali e degli ordini e/o contratti stipulati da e fra le Parti.

2.8 In aggiunta ai requisiti tecnici previsti sulla documentazione di riferimento è richiesto al fornitore di:

2.8.1 rispettare eventuali requisiti cogenti (di legge e/o regolamenti) applicabili trasmessi da DELL'ORTO e/o derivanti dal paese di fabbricazione del componente acquistato

2.8.2 E' inoltre richiesto al fornitore di gestire in modo idoneo le caratteristiche speciali fino al punto della filiera produttiva dove le stesse sono generate

2.9 Dell'Orto richiede ai propri fornitori di sviluppare e migliorare il proprio Sistema di Gestione Qualità con l'obiettivo della conformità alla norma di riferimento Automotive IATF 16949. Gli step previsti dal progetto di crescita del SGQ devono progressivamente attraversare i seguenti step:

2.9.1 Certificazione ISO 9001 di parte terza;

2.9.2 Certificazione ISO 9001 di parte terza e conformità a MAQMSR (Minimum Automotive Quality Management System Requirements for Sub-Tier Suppliers)

2.9.3 Certificazione ISO 9001 di parte terza e conformità ai requisiti IATF16949 di parte seconda

2.9.4 Certificazione IATF 16949 di parte terza

2.10 DO potrà revocare e/o annullare un ordine, in ogni momento, qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che siano venute meno le garanzie e l'idoneità del Fornitore ad effettuare regolarmente la fornitura, e ancora qualora, sempre a insindacabile giudizio di DO, ritenga che il Fornitore si trovi in uno stato di insolvenza e/o comunque di difficoltà economica tale da porre in discussione l'effettuazione regolare della fornitura e l'idoneità del Fornitore a prestare le relative garanzie, e ciò indipendentemente dalla previsione contenuta nel precedente punto 2.5, e ancora quando nei confronti del Fornitore risultino promosse procedure esecutive, o lo stesso Fornitore sia stato ammesso ad una qualunque procedura concorsuale.

3 Consegna dei beni - Fornitura di servizi

3.1 Consegne o forniture difformi dalle specifiche indicate nei contratti e ordini di DO potranno essere rifiutate da quest'ultima e richiederanno, per la loro accettazione, il preventivo accordo e consenso scritto di DO.

3.2 Le date, i luoghi ed i termini di consegna presenti nell'ordine o contratto sono vincolanti per il Fornitore. Ai fini della verifica del tempestivo adempimento del Fornitore, farà fede la data di consegna del bene e/o erogazione del servizio nel

luogo concordato nell'ordine o contratto. Nei casi previsti da INCOTERMS 2010, il Fornitore dovrà rendere disponibili i beni tempestivamente, tenendo conto del tempo di carico e trasporto concordato con lo spedizioniere.

3.3 Le parti stabiliscono sin d'ora che valgono le condizioni di resa presenti nel contratto/ordine, in conformità alle INCOTERMS 2010. Nei casi previsti da INCOTERMS 2010, il Fornitore risponderà direttamente nei confronti di DO di tutti gli atti, fatti e comportamenti del vettore scelto e dei suoi ausiliari, così come sempre il Fornitore sarà l'unico soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni del vettore, senza che questo ultimo possa avanzare alcuna rivendicazione nei confronti di DO.

3.4 Nel caso in cui il Fornitore effettui la consegna in ritardo rispetto ai termini concordati, e così ove consegna la merce in luoghi e/o a soggetti diversi da quelli indicati da DO, quest'ultima potrà rifiutarsi di accettare la fornitura, e potrà richiederli l'integrale risarcimento dei danni. In deroga a quanto previsto nel secondo comma dell'art 1510 cod. civ., il Fornitore non è liberato dall'obbligo della consegna rimettendo i beni al vettore o allo spedizioniere. Il Fornitore dovrà dare immediata notizia all'ufficio acquisti di DO, ove preveda difficoltà che possano ostacolare la sua capacità di consegnare o fornire i beni o i servizi tempestivamente e con la qualità richiesta. Ciò comunque non esonererà il Fornitore dalle relative responsabilità conseguenti al ritardo nell'effettuazione della prestazione.

3.5 L'accettazione incondizionata di consegne di beni o forniture di servizi tardive non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata come una rinuncia da parte di DO alla richiesta di risarcimento di danni, e questo fino a che tale risarcimento non sarà stato corrisposto a DO in maniera totale e nei termini richiesti da DO.

3.6 Consegne o forniture parziali sono di norma non accettabili, salvo diverse disposizioni concordate in maniera esplicita tra le parti.

3.7 Salvo prova contraria, faranno fede, ai fini di eventuali reclami, le quantità, i pesi e le dimensioni rilevate da DO in fase di accettazione dei beni.

3.8 In ogni caso, il Fornitore, contestualmente all'effettuazione della fornitura, dovrà consegnare a DO tutta la documentazione necessaria ed idonea al regolare utilizzo di quanto consegnato (a titolo esemplificativo: i manuali di istruzione e funzionamento, quelli di installazione ed assemblaggio, i certificati di garanzia).

4 Servizi

4.1 Il Fornitore dovrà fornire i servizi in proprio. Potrà subappaltare la fornitura di servizi a terzi tassativamente solo previo consenso scritto di DO, e comunque, in tale ultima ipotesi, dovrà tenere DO indenne e manlevata da ogni e qualsiasi richiesta (anche economica) del subappaltatore, e risponderà sempre in proprio nei confronti di DO di tutte le attività del subappaltatore, come se fossero state poste in essere dal medesimo Fornitore. Nel caso in cui richieda servizi a terzi, il Fornitore dovrà incorporare, nei relativi contratti sottostanti, i termini e le condizioni di cui al presente documento.

4.2 Gli standard di prestazione chiesti da DO, le configurazioni e gli scopi specificati dalla stessa, non esimeranno il Fornitore dall'obbligo di fornire soluzioni tecnicamente prive di difetti ed economiche. Il Fornitore dovrà tempestivamente informare DO se gli standard di prestazione, le configurazioni o gli scopi di cui sopra siano in conflitto con le soluzioni proposte dal Fornitore, o se modifiche o migliorie nell'oggetto o nello scopo della prestazione siano necessari o appropriati. Servizi aggiuntivi o modifiche eseguiti senza la previa autorizzazione scritta di DO non potranno essere adottati quale fondamento di pretese da parte del Fornitore.

4.3 DO dovrà essere informata immediatamente nel caso in cui diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi siano necessari per l'esecuzione dell'ordine, anche solo se ve ne sia il rischio.

4.4 I servizi devono essere eseguiti in conformità con l'oggetto del contratto e lo scopo della prestazione; quanto sopra si applicherà anche alla documentazione relativa alle specifiche. Il Fornitore dovrà osservare lo stato generale della scienza e dell'arte, la normativa regolamentare applicabile, le direttive delle associazioni dei consumatori, le prassi di sicurezza e le relative misure, compresa le norme di sicurezza di DO. Nell'esecuzione di ordini di ingegnerizzazione, la prestazione dovrà essere finalizzata a consentire la facile esecuzione di lavori di manutenzione e/o ispezione.

4.5 Nell'esecuzione dell'ordine, il Fornitore si impegna a rispettare gli interessi di DO, adottando e ponendo in essere tutti i provvedimenti affidati alla sua discrezione (per esempio la scelta dei materiali, degli accessori o delle parti di ricambio) solo in base a un esame obiettivo.

4.6 Se non diversamente previsto dal contratto, i disegni, le descrizioni, i calcoli e tutto quanto eseguito dal Fornitore o da terzi soggetti cui tali attività sono state subappaltate saranno trasferiti in proprietà a DO al momento della loro realizzazione senza che sorga a carico di quest'ultima alcun obbligo di remunerazione, motivo per cui le parti convengono fin d'ora che il Fornitore ed i terzi soggetti non solo non avranno alcun diritto su tali opere, che diventeranno quindi di piena proprietà di DO, ma ancora che per le stesse quest'ultima non dovrà riconoscere alcun importo al Fornitore, considerato che il compenso per la loro creazione sarà già stato considerato in quello riconosciuto a favore del Fornitore e di terzi per la loro realizzazione. Tutti i documenti sopra indicati dovranno essere consegnati a DO in originale non appena realizzati e completati. I documenti

messi a disposizione da DO dovranno essere conservati con cura e tenuti in luogo sicuro. Tali documenti, ed altri come modelli, disegni, bozze e simili, realizzati e/o procurati al fine di eseguire l'ordine, resteranno di proprietà di DO, cui dovranno essere restituiti al più tardi al completamento dell'ordine. DO si riserva tutti i diritti sui documenti messi a disposizione, anche nel caso in cui sia concesso un brevetto per invenzione o registrato un modello di utilità. E' escluso ogni diritto di ritenzione da parte del Fornitore.

4.7 Ove sia stato informato dello scopo dei servizi, il Fornitore garantirà la conformità di tali servizi allo scopo dichiarato. Eventuali ispezioni o approvazioni di parti dei servizi non influiranno sull'obbligazione del Fornitore di eseguire i servizi e di prestare garanzia per gli stessi. L'accettazione seguirà all'approvazione dei servizi completi, non all'eventuale utilizzo o pagamento degli stessi.

4.8 DO potrà utilizzare e sfruttare, a sua discrezione, con garanzia del Fornitore di libertà da ogni diritto o pretesa di terzi, tutti i risultati conseguiti nell'esecuzione dei servizi, comprese le invenzioni e i diritti di uso e sfruttamento secondo la Legge sul Diritto di Autore, fin dal momento del loro concepimento e della loro realizzazione, senza alcun corrispettivo per il Fornitore, come già ampiamente previsto nel precedente punto 4.6.

4.9 Eventuali invenzioni realizzate dal Fornitore nel corso dell'incarico, brevettabili o non brevettabili, saranno di esclusiva proprietà di DO, senza alcun corrispettivo per il Fornitore. Quest'ultimo adotterà idonei provvedimenti per l'immediato trasferimento a DO delle invenzioni, ove non diversamente previsto dal contratto.

5 Forza maggiore

5.1 In caso di forza maggiore, controversie sindacali, interruzioni delle attività al di fuori del controllo di DO, sommosse, provvedimenti governativi ed altri eventi inevitabili, DO è libera dall'obbligo di accettare la merce e/o servizi, secondo le scadenze pianificate per tutta la durata di tali eventi. Durante tali eventi, e per le 2 settimane successive, DO avrà la facoltà - impregiudicato ogni altro diritto di DO - di recedere in tutto o in parte dal contratto di fornitura qualora tali eventi abbiano una durata non trascurabile e i fabbisogni di DO siano considerevolmente ridotti, poiché, a causa di tali eventi, i beni debbano essere prodotti altrove.

6 Avviso di spedizione e fattura

6.1 Valgono i dettagli contenuti nell'ordine, contratto, richiesta di consegna e/o fornitura emessi da DO. La fattura dovrà essere inviata all'indirizzo indicato nell'ordine di acquisto/contratto e non dovrà accompagnare la merce.

7 Prezzo e passaggio del rischio

7.1 L'importo del compenso per i beni e/o servizi oggetto della fornitura sarà concordato separatamente in ciascun ordine o contratto. I prezzi concordati non potranno essere modificati, salvo diversa pattuizione scritta ed espressa caso per caso. Ove in un contratto il compenso non sia stato previsto ad un prezzo prefissato, ma secondo le spese sostenute e provate, il Fornitore garantisce di mantenere la propria richiesta nell'ambito dell'offerta o del preventivo totale approvato. Costi supplementari saranno quindi riconosciuti da DO solo se preventivamente approvati e comprovati in forma scritta.

7.2 Il compenso concordato col Fornitore si intenderà sempre e comunque onnicomprensivo. Il compenso maturerà e sarà corrisposto, al momento dell'accettazione dei beni e/o dei servizi, in conformità con i termini di pagamento concordati.

7.3 Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono con resa "reso sdoganato" (DDP - INCOTERMS 2010) ed includono l'imballaggio necessario a garantire l'integrità del prodotto. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa, salvo che sia diversamente specificato per iscritto. Il Fornitore assume tutti i rischi di perdita e/o danno relativi alla merce fino a che questa sia ricevuta da DO, o da un rappresentante della stessa, nel luogo di consegna concordato.

8 Termini di pagamento

8.1 Valgono i termini di pagamento presenti nell'ordine / contratto di acquisto. Il pagamento è subordinato al controllo della fattura.

9 Reclami e garanzia da parte del Fornitore

9.1 L'accettazione dei beni e/o servizi è soggetta e subordinata ad ispezione e/o controllo da parte di DO al fine di verificare l'assenza di vizi o difetti, la completezza e regolarità della fornitura.

9.2 I beni ed i servizi forniti dal Fornitore e/o da terzi soggetti sono garantiti per i vizi e difetti di funzionamento e sono quindi assistiti dalla garanzia per i vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. e così da tutte, nessuna esclusa, le garanzie previste dalla legge Italiana e dalla Legge Comunitaria in relazione alle specifiche caratteristiche della fornitura e del servizio prestato. Al riguardo, le parti danno atto che, ai sensi del primo comma dell'art. 1495 cod. civ. ed in deroga alle previsioni codicistiche, il termine per DO per denunciare i vizi al venditore è di 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla loro scoperta, salvo diversa e maggiore determinazione prevista dalla legge Italiana, e comunque il Fornitore rinuncia fin d'ora irrevocabilmente ad eccepire.

9.3 Ove il Fornitore non proceda immediatamente ad ovviare ai vizi e/o difetti dopo una richiesta di DO in tal senso, in caso di urgenza ed in particolare per evitare rischi imminenti o prevenire maggiori danni, DO è autorizzata ad effettuare direttamente o far effettuare, tramite terzi, ogni opportuna correzione del vizio e/o difetto a spese del Fornitore.

9.4 Ove fornisca beni o servizi di cui non ha la piena proprietà, il Fornitore darà ad DO piena manleva nei confronti di pretese di terzi, nonché piena garanzia per evizione e rivendica.

9.5 Il Fornitore s'impegna irrevocabilmente a manlevare a tenere indenne DO da ogni eventuale richiesta e pretesa di terzi in relazione alle forniture.

9.6 Le parti convengono che, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1495 cod. civ., il termine di decadenza per le richieste di risarcimento per vizi e/o difetti è di 3 (tre) anni.

9.7 Qualora il Fornitore adempia l'obbligo di prestazione aggiuntiva fornendo un prodotto sostitutivo, i termini di decadenza relativi alla merce consegnata in sostituzione saranno calcolati di nuovo a partire dalla detta consegna.

9.8 Saranno a carico del Fornitore i costi relativi a forniture di beni o servizi difettosi, con particolare riguardo ai costi di trasporto, lavorazione, mano d'opera, materiali o costi per ispezioni e verifiche.

9.9 Le parti convengono che, qualora DO contesti la fornitura per qualsiasi causa e motivo, potrà sospendere il relativo pagamento ex art. 1460 c.c. fino a quando non sarà stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la regolarità della fornitura ovvero la fondatezza delle contestazioni, motivo per cui il Fornitore non potrà agire per il recupero del relativo credito e non decorreranno sulle somme non pagate da DO interessi di sorta, neppure quelli legali né quelli previsti dal D. Lgs. 231/2002. Il Fornitore dichiara e garantisce che, in ragione del settore nel quale DO opera, la sospensione del pagamento da parte di DO è sin da ora assistita dal necessario requisito di proporzionalità rispetto ai danni che è generalmente lecito ritenere sussistenti per effetto di inadempimenti del Fornitore, rimossa e reietta per il futuro ogni e qualsiasi eccezione, riserva e/o contestazione.

9.10 DO potrà compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con quelle dovute per le forniture, e ciò anche se il credito di DO non sia certo, liquido ed esigibile.

9.11 L'eventuale avvenuto pagamento della fornitura non pregiudicherà in alcun modo il diritto di DO di contestarla e di ripetere il pagamento oltre a rivendicare nei confronti del Fornitore il risarcimento dei danni subiti tutti, nessuno escluso.

10 Responsabilità

10.1 In caso DO riceva richieste di risarcimento per i beni consegnati o servizi erogati dal Fornitore, il Fornitore dovrà manlevare integralmente DO da dette richieste.

10.2 Nei casi di cui al paragrafo 10.1 sopra, il Fornitore sarà tenuto a sostenere tutti i costi e le spese, ivi inclusi i costi di eventuali azioni legali, rimborsando a DO quelle da essa sostenute.

10.3 Prima di ogni eventuale azione di richiamo dei prodotti dovuta in toto o in parte a un difetto del prodotto fornito dal Fornitore, DO ne darà comunicazione a detto Fornitore, offrendo allo stesso la possibilità di collaborare e discutere con il Fornitore le modalità di conduzione dell'azione di ritiro più efficiente, a meno che il verificarsi di particolari urgenze non lo consenta. I costi dell'azione di richiamo si intendono a carico del Fornitore nel momento in cui essa sia da attribuire ad un difetto del prodotto e/o del servizio fornito dal Fornitore stesso.

11 Fornitura di materiali

11.1 Materiali, componenti, contenitori ed imballaggi speciali forniti da DO resteranno di proprietà esclusiva di DO medesima. Essi potranno essere utilizzati soltanto in conformità alla loro prevista destinazione. Il Fornitore si impegna a custodire nell'interesse di DO tali prodotti.

12 Confidenzialità e riservatezza

12.1 Il Fornitore manterrà confidenziali, rispetto a terzi, tutte le informazioni commerciali e tecniche rese disponibili da DO (compresi i dati che possono essere appresi da oggetti, documenti, o software, e qualsiasi altra informazione o esperienza), nonché i risultati dei lavori conseguiti in base al contratto, salvo quanto già di pubblica conoscenza. Le informazioni saranno rese disponibili solo presso la sede del Fornitore a quelle persone cui le stesse occorrono ai fini delle forniture da effettuare a DO. Tali persone dovranno impegnarsi a mantenere la confidenzialità, essendo obbligo del Fornitore quello di far loro sottoscrivere espressi impegni alla riservatezza conformi alla presente clausola. Le informazioni sono di esclusiva proprietà di DO e non potranno essere duplicate o utilizzate commercialmente - salvo che per le consegne destinate a DO - senza previa autorizzazione scritta di DO. A richiesta di DO, tutte le informazioni comunicate da DO (incluse le copie o registrazioni, se esistenti), nonché i beni e gli strumenti dati in uso da DO al Fornitore dovranno essere immediatamente restituiti o distrutti, dando il Fornitore prova scritta di detta restituzione e/o distruzione. Tutti i diritti su tali informazioni sono riservati a DO (indusi i diritti di privativa industriale e intellettuale). Tale riserva si applicherà anche alle informazioni fornite da terzi.

12.2 I beni realizzati sulla base di documentazione come disegni, modelli a simili, allestiti da DO e/o basati su informazioni confidenziali di DO, nonché i beni realizzati con utensili di DO o con utensili modellati sugli stessi, non potranno mai essere utilizzati dal Fornitore al di fuori del contratto di fornitura con DO, e/o offerti o ceduti a terzi.

12.3 I servizi resi a DO dal Fornitore, o parti o elementi degli stessi, non potranno essere erogati a terzi (concorrenti o meno di DO che siano) nello stesso modo per 5 (cinque) anni dalla loro ultima esecuzione a favore di DO, salvo che la tecnologia su cui si fondano non rientri nello stato generale dell'arte e della conoscenza.

12.4 Per quanto riguarda le informazioni tecniche e commerciali ricevute da DO per l'esecuzione del servizio, l'impegno di confidenzialità continuerà anche successivamente all'esecuzione e/o conclusione del contratto fino a che e nella misura in cui tali informazioni non divengano di dominio pubblico per motivi non riconducibili al Fornitore, ovvero nel caso in cui DO rinunci per iscritto all'impegno di confidenzialità.

13 Controllo sulle esportazioni e Dogana

13.1 Il Fornitore è tenuto a informare DO di eventuali requisiti relativi a licenze di importazione e/o esportazione dei Prodotti in base alla legislazione italiana, europea o statunitense sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali, ed allo stesso tempo è tenuto ad informare DO della legislazione sul controllo delle esportazioni e sulle norme doganali vigenti nel paese d'origine dei Prodotti. Pertanto, nelle offerte, nelle conferme d'ordine e nelle fatture, il Fornitore dovrà comunicare le seguenti informazioni riguardanti i Prodotti:

- ✂ numero lista esportazioni (*export list number*) relativa a qualsivoglia elenco export riconducibile ad elenchi applicabili;
- ✂ ECCN (*Export Control Classification Number*) per la merce statunitense (inclusa tecnologia a software) secondo le *US Export Administration Regulations (EAR)*; paese d'origine (*country of origin*) dei Prodotti e dei relativi componenti, inclusa tecnologia a software;
- ✂ eventuale trasporto dei prodotti nell'ambito del territorio degli USA, eventuale fabbricazione o immagazzinamento dei prodotti negli USA ed eventuale fabbricazione degli stessi con tecnologia USA;
- ✂ tariffe doganali dei prodotti;
- ✂ persona di riferimento all'interno dell'azienda, disponibile, su richiesta, a fornire ulteriori informazioni. Su richiesta di DO, il Fornitore fornirà eventuali ulteriori dati sul commercio estero relativi ai Prodotti e ai componenti degli stessi in forma scritta a informerà DO di eventuali cambiamenti apportati a tali dati con sollecitudine, e comunque prima della fornitura a DO.

14 Responsabilità sociale e tutela dell'ambiente

14.1 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro, impegnandosi ad annullare o almeno minimizzare gli eventuali effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. A tale riguardo, Il Fornitore istituirà e svilupperà con continuità un sistema di qualità basato sulla norma ISO 14001, proporzionalmente alle proprie possibilità. Inoltre, il Fornitore rispetterà i principi dell'iniziativa ONU, in particolare quelli relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione. Per ulteriori informazioni sull'iniziativa globale dell'ONU, si veda: www.unglobalcompact.org.

15 Luogo della prestazione

15.1 Il luogo della prestazione è il luogo in cui le merci devono essere consegnate secondo contratto o in cui il servizio deve essere prestato secondo quanto disposto nell'ordine / contratto.

16 Varie

16.1 L'eventuale inefficacia di una clausola delle presenti condizioni o di successivi accordi integrativi non comporterà l'invalidità delle altre condizioni. Le parti concorderanno una clausola sostitutiva che ne rifletta il più possibile l'intento economico.

17 Foro competente

17.1 Per ogni controversia derivante dalle presenti condizioni o connessa con le stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza, con concorde espresso esclusione di ogni eventuale altro Foro concorrente e/o alternativo.

18 Legge applicabile

18.1 Le presenti condizioni di acquisto sono regolate esclusivamente dalle leggi della Repubblica Italiana. E' esclusa l'applicazione della convenzione dell'Aja relativa al diritto uniforme sulla vendita internazionale delle merci, della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per la vendita internazionale della merci o di altre convenzioni relative alla legge applicabile alla vendita della merce e/o servizi.

19 Formazione del consenso

19.1 Le parti si danno reciprocamente atto che ogni singola previsione del presente contratto è stata dalle medesime ampiamente discussa ed approvata specificamente, così come ogni singolo punto ed articolo.

Cabiate, addì

Per accettazione e conferma delle superiori clausole:

Il Fornitore

.....

Il Fornitore dichiara di aver letto, compreso ed accettato, in particolare, il contenuto delle seguenti clausole sopra estese: 1 – 2.1 – 2.2 – 2.5 - 2.6 – 2.8 – 3.1 – 3.4 – 3.7 – 4.1 – 4.2 – 4.6 – 4.8 – 4.9 – 5.1 – 9.2 – 9.3 – 9.5 – 9.6 – 9.7 – 9.8 – 9.9 – 9.10 – 9.11 – 10.1 – 10.2 – 10.3 – 12.2 – 12.3 – 12.4 – 17.1 – 18.1.

Cabiate, addì

Il Fornitore

.....